

RA 000269/17 del 9-1-17



STAZIONE
ORNITOLOGICA
ABRUZZESE

O.N.L.U.S.

C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne

Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 08/01/2017

Regione Abruzzo - Comitato V.I.A.

Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche - Governo del Territorio - Politiche Ambientali

Assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo

Rappresentanza della Commissione Europea in Italia

e p.c.

Carabinieri - unità per la tutela forestale, ambientale e agro-alimentare

Ministero dell'Ambiente

OGGETTO:

-progetti denominati: cava F.lli Di Tommaso srl di Cagnano amiterno (AQ) - impianti Società Agricola Teramana s.r.l di Gissi (CH) e Morro d'Oro (TE) - impianto Agro Alimentare Adriatica S.r.l. di Civitavecchia (PE) - impianto Società Agricola San Vincenzo di Di Bernarndo Milva e C. s.a.s. di Castel Castagna (TE) e impianto Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse s.r.l. Capitignano (AQ);

-plurime procedure da parte della Regione Abruzzo di V.I.A. e/o A.I.A. "in sanatoria" per impianti già realizzati in assenza di V.I.A. e/o A.I.A. o realizzati in difformità - violazione della Direttiva 1985/337/CE e ss.mm.ii. - illegittimità di provvedimenti di sanatoria generalizzati - violazione delle Direttive 1985/337/CE e ss.mm.ii. e 2004/35/CE da parte della Legge regionale 11/1999 della Regione Abruzzo

La presente nota viene inviata alla **Regione Abruzzo - Comitato V.I.A.** e alla **Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche - Governo del Territorio - Politiche Ambientali** per le opportune valutazioni, anche in auto-tutela, su sei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) cosiddetta "a sanatoria", nonché di due provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale "in sanatoria".

Viene inviata alla **Commissione Europea** affinché valuti se:

- 1)l'Italia abbia violato la Direttiva 337/1985/CE e ss.mm.ii. rendendo possibile una sanatoria generalizzata in materia di V.I.A. realizzata "a posteriori";
- 2)la Legge regionale 11/1999 della Regione Abruzzo, così come modificata dalla Legge regionale 1/2015, abbia violato la Direttiva 1985/337/CE e ss.mm.ii. (Direttiva 2011/92/CE) nonché la Direttiva 2004/35/CE per quanto riguarda il principio "chi inquina paga".

Viene altresì inviata alla **Regione Abruzzo - Assessorato alle Politiche Agricole** affinché verifichi, stante la delicatezza della situazione e l'ampiezza dei casi già emersi, anche rispetto agli obblighi relativi al P.S.R., se esistono ulteriori situazioni sul territorio regionale di grandi allevamenti che siano stati realizzati o per i quali sia stata rinnovata l'autorizzazione in assenza di A.I.A. o di V.I.A. o di entrambe.

La presente nota viene, infine, inviata per conoscenza al **Ministero dell'Ambiente**, per le ovvie ragioni connesse alle responsabilità dello Stato nei confronti della corretta applicazione delle normative comunitarie anche al fine di evitare procedure d'infrazione, nonché ai **Carabinieri, unità per la tutela**

forestale, ambientale e agro-alimentare, affinché valutino l'opportunità di estendere le verifiche agli allevamenti di maggiori dimensioni presenti in Abruzzo.

FATTI

L'Associazione scrivente, scorrendo i progetti registrati sul sito WEB dedicato alle procedure di V.I.A. della Regione Abruzzo per il 2016, non ha potuto non notare che la Regione Abruzzo nel solo 2016 ha rilasciato ben tre pareri favorevoli di cosiddetta "V.I.A. in sanatoria" su impianti già esistenti o realizzati in difformità con il titolo autorizzativo.

I tre progetti sono:

- 1)cava F.Ili Di Tommaso srl di Cagnano amiterno (AQ);**
- 2)impianto Società Agricola Teramana s.r.l di Morro d'Oro (TE);**
- 3)impianto Agro Alimentare Adriatica S.r.l. di Civitaquana (PE).**

Inoltre a fine 2016 sono state attivate altre tre procedure, attualmente nella fase di osservazioni del pubblico, per altrettanti progetti che sono riconducibili a procedure di V.I.A. "a sanatoria" e "postuma", cioè ad impianto realizzato.

I tre impianti sono:

- 4)impianto Società Agricola Teramana s.r.l di Gissi (CH);**
- 5)impianto Società Agricola San Vincenzo di Di Bernarndo Milva e C. s.a.s. di Castel Castagna (TE);**
- 6)impianto Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse s.r.l. Capitignano (AQ).**

Qui di seguito riportiamo una breve descrizione dei progetti.

1)cava F.Ili Di Tommaso srl di Cagnano Amiterno (AQ)

Il progetto prevede non solo la sanatoria di un'attività di estrazione realizzata in parziale difformità dal titolo autorizzatorio ma anche un ampliamento della stessa attività.

Il parere favorevole n.2683 del 28/07/2016 è stato rilasciato per la sola V.I.A. "in sanatoria" relativa alla difformità, comminando una sanzione di euro 72.000,00 a fronte di uno scavo in difformità di 121.972,32 mc (secondo quanto riportato dalla stessa ditta), pari al 48% in più di quanto era stato assentito, senza ulteriori provvedimenti. La trattazione della richiesta di ampliamento dell'attività è stata rinviata.

2)Impianto Società Agricola Teramana s.r.l di Morro d'Oro (TE)

Allevamento di polli. L'impianto, secondo quanto dichiarato nello Stusio di Impatto Ambientale (S.I.A.), è stato stato avviato nel 1982 con il primo ciclo di allevamento.

La prima Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) è stata rilasciata nel novembre 2004 (in realtà questa data potrebbe far riferimento all'istanza), con rinnovo il 19/03/2009 (n.89/58) per una potenzialità di 250.380 capi/ciclo.

Attualmente richiede una nuova A.I.A. con aumento della potenzialità a 366.000 capi (variante sostanziale dell'A.I.A.).

Non risulta aver espletato precedentemente la procedura di V.I.A.

Il Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo ha rilasciato il parere favorevole sulla procedura di V.I.A. il 07/12/2016 n.2733 senza alcuna sanzione nè provvedimenti di mitigazione.

3)Impianto Agro Alimentare Adriatica S.r.l. di Civitaquana (PE)

Allevamento di polli. L'impianto, secondo quanto dichiarato nel S.I.A., è stato stato avviato nel 1999 con il primo ciclo di allevamento.

La prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale è del novembre 2004, il provvedimento A.I.A. è stato rilasciato il 30/03/2009 (n.106/69) per una potenzialità di 248.192 capi/ciclo (il proponente sostiene che vi sia stato un errore nella definizione di tale numero).

Attualmente richiede una nuova A.I.A. con aumento della potenzialità a 465.360 capi/ciclo (variante sostanziale dell'A.I.A.).

Non risulta aver espletato precedentemente la procedura di V.I.A.

Il Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo ha rilasciato il parere favorevole sulla procedura di V.I.A. il 15/09/2016 n.2699 senza alcuna sanzione nè provvedimenti di mitigazione.

4)impianto Società Agricola Teramana s.r.l di Gissi (CH)

Allevamento di polli. L'impianto, secondo quanto dichiarato nel S.I.A., è stato stato avviato nel 1994 con il primo ciclo di allevamento.

La prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale è del novembre 2004, la II istanza del settembre 2007. il provvedimento A.I.A. è stato rilasciato il 19/03/2009 (n.86/57) senza indicare la potenzialità. In realtà sulla base dei documenti depositati per quella autorizzazione si può indicare una potenzialità di 275.280 capi/ciclo.

Attualmente richiede una nuova A.I.A. con aumento della potenzialità a 370.000 capi/ciclo (variante sostanziale dell'A.I.A.).

Non risulta aver espletato precedentemente la procedura di V.I.A.

5)impianto Società Agricola San Vincenzo di Di Bernardo Milva e C. s.a.s. di Castel Castagna (TE)

Allevamento di maiali. L'impianto, secondo quanto dichiarato nel S.I.A., è stato stato avviato nel 1996 con le prime strutture, con ampliamento nel 2002 con cui si è pervenuti all'attuale configurazione con potenzialità di 5.400 capi.

La prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale è del 16/01/2014.

Attualmente richiede una A.I.A.-V.I.A. "in sanatoria" in quanto non è mai stata sottoposta a queste procedure nonostante fosse attiva da oltre un decennio.

6)impianto Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse s.r.l. Capitignano (AQ)

Allevamento di maiali. L'impianto, secondo quanto dichiarato nel S.I.A., è stato stato avviato nel 1981 con le prime strutture, con ampliamento nel 1998 con cui si è pervenuti all'attuale configurazione con potenzialità di 4.380 capi.

L'impianto è stato sottoposto a sequestro il 10/05/2016 in assenza di A.I.A.

Attualmente richiede una A.I.A.-V.I.A. "in sanatoria" in quanto non è mai stata sottoposta a queste procedure nonostante fosse attiva da oltre un decennio.

OSSERVAZIONI

In relazione ai succitati progetti si osserva quanto segue.

LA CAVA DEI F.LLI DI TOMMASO DI CAGNANO AMITERNO

Per quanto riguarda la V.I.A. "in sanatoria" della cava, essa riguarda un'attività di escavazione in difformità con il titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato (giudizio V.I.A. 595/2005).

Il comitato V.I.A. ha irrogato una sanzione di 72.000 euro a fronte di un volume scavato in difformità di 121.972,32 mc (pari al 48% in più di quanto assentito originariamente). Si fa notare che in istruttoria non si fa riferimento ad alcuna attività di verifica (sopralluoghi; misure, accertamenti tecnici) da parte dell'autorità competente sull'effettivo ammontare del materiale estratto in maniera illegittima. Pertanto il Comitato V.I.A. sembra abbia agito addirittura basandosi sull'autocertificazione prodotta dalla Ditta!

La norma richiamata dal Comitato V.I.A. per calcolare l'ammontare è l'Art.46 della Legge regionale 11/1999, che così recita (per la parte che qui interessa, comma 7):

"7. Qualora le opere indicate al precedente comma 2 o parti di esse vengano poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformità dai giudizi di compatibilità ambientale emessi, l'autorità competente, ai sensi del precedente comma 5 irroga, in ragione della gravità della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 150.000,00 euro ([21]), e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente prodotti dall'opera stessa equivalenti alla sanzione stessa ([22]); il provvedimento sanzionatorio, di cui al presente comma, è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo professionale, in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista dell'opera oggetto di sanzione."

Si deve a questo punto notare che tale norma fino al 2015 era assai diversa visto che sanzione era calcolata in funzione del valore dell'opera (tra il 5 e il 20% della stessa). La legge regionale 1/2015 ha

infatti sostituito alle parole "tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell'opera o di parte di essa" le parole: "tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 150.000,00 euro" (nota 21).

Nel caso in esame è evidente il beneficio per il cavatore, in quanto il valore di mercato di materiale da cava non lavorato è di circa 20 euro/mc. stante i listini consultati on-line per diverse altre aziende. Pertanto è facile verificare che con la vecchia legge, anche se avessero applicato il minimo (il 5%), la sanzione sarebbe stata probabilmente quasi il doppio (121.000 euro).

Ovviamente tale tetto massimo per la sanzione è a nostro avviso completamente illegittimo rispetto alle normative comunitarie in quanto non ha una progressività rispetto alla gravità della violazione e, anzi, funziona al contrario, perchè maggiore il valore dell'opera (o parte di essa) realizzata in difformità minore sarà in proporzione la sanzione, soprattutto oltre una certa cifra. Ad esempio, se un cavatore estrae materiale per 10.000.000 di euro, al massimo avrà una sanzione di 150.000 euro (l'1,5% del valore estratto illegittimamente); se estrae 100.000.000 di euro avrà al massimo sempre 150.000 euro (lo 0,15%)!

Pertanto si tratta di una deterrenza che funziona al contrario: se violazione si vuol fare, tanto vale farla più rilevante possibil in quanto si guadagna di più senz'altro!

L'aspetto a nostro avviso più grave, però, è il secondo e ha due risvolti, uno relativo a quella che appare un'evidente omissione da parte del Comitato VIA per il caso specifico e l'altro che riguarda la legittimità di questa norma rispetto alla direttiva 1985/337/Ce e ss.mm.ii. e anche del principio "chi inquina paga" contenuto nella Direttiva 2004/35/CE.

Per quanto riguarda il caso specifico della cava in questione, la norma prevede vche, oltre alla sanzione, sia comminata una prescrizione relativa allo svolgimento di interventi di mitigazione avente lo stesso importo della sanzione amministrativa comminata. Infatti nella legge vi è un "e" inequivocabile. **Nel provvedimento del Comitato VIA relativo alla Cava F.lli Di Tommaso, invece, questa parte manca completamente.**

Veniamo ora a quella che appare come una palese violazione della normativa comunitaria in materia di V.I.A.

La legge regionale 1/2015 ha introdotto una seconda variazione al comma 7 dell'Art.46 della Legge regionale 11/1999, quella relativa alla nota 22. Infatti dopo le parole "dall'opera stessa" sono state aggiunte le seguenti: "equivalenti alla sanzione stessa". Quindi il combinato disposto tra le due modifiche comporta che gli "interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente prodotti dall'opera stessa" possano valere in ogni caso al massimo 150.000 euro!

Quindi se un cavatore inquina un lago con materiali di risulta in difformità del provvedimento di V.I.A. oppure, addirittura, in assenza *sic et simpliter* del parere (come si vedrà la Regione Abruzzo rilascia anche pareri in sanatoria totale), creando un problema risolvibile con 1.000.000 di euro, potrà essere chiamato al massimo a contribuire per 150.000 euro e non per l'intera cifra necessaria!

Sul punto basterà richiamare quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella nota sentenza Wells del 2004 (causa C-201/02), così come ribadito nella recentissima sentenza 17/11/2016 causa C-348/15 che al punto 45 e 46 così recita:

"45 **Risulta inoltre da una giurisprudenza consolidata della Corte che *gli Stati membri sono tenuti a risarcire tutti i danni causati dall'omissione di una valutazione dell'impatto ambientale*** (sentenza del 7 gennaio 2004, Wells, C-201/02, EU:C:2004:12, punto 66).

46 **A tal fine, le autorità nazionali competenti *devono adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare a tale omissione*** (sentenza del 7 gennaio 2004, Wells, C-201/02, EU:C:2004:12, punto 68)."

Appare quindi del tutto evidente la violazione delle norme comunitarie derivante dall'applicazione della Legge regionale 11/1999 così come modificata dalla Legge regionale 1/2015

I PROGETTI DI ALLEVAMENTO E LA POSSIBILITÀ DI V.I.A. "IN SANATORIA" GENERALIZZATA

La procedura di V.I.A. in Italia era sicuramente vigente nelle attuali soglie (3.500 suini o 85.000 polli) per gli allevamenti dal 1997 (introdotta dalla Direttiva 1997/11/CE) e comunque prima per i grandi allevamenti era comunque prevista la verifica di assoggettabilità secondo quanto stabilito dalla Direttiva 1985/337/CE.

Gli impianti realizzati a nostro avviso dovevano essere stati già assoggettati a V.I.A. secondo i tre casi seguenti:

a)avvio attività dopo il 1997;

b)introduzioni di varianti/ampliamenti post-1997 per impianti già esistenti;

c)al momento del rinnovo dell'autorizzazione, secondo quanto chiarito nella note sentenze del Consiglio di Stato n.5715/2004 e della Corte Costituzionale n.209/2011 a cui si rimanda, per gli impianti realizzati post 3 luglio 1988 (e per le parti aggiunte dopo questa data per gli impianti realizzati ancor prima), data di recepimento della V.I.A. in Italia. Si evidenzia, quindi, che tali impianti, se non rientranti nelle categorie precedenti, avrebbero dovuto essere sottoposti a V.I.A. al momento della prima procedura di A.I.A.

Pertanto, tenuto conto della "storia" dei singoli impianti, così come rappresentata dagli stessi proponenti, nei cinque casi la V.I.A. sarebbe stata dovuta almeno da:

2)Impianto Società Agricola Teramana s.r.l di Morro d'Oro (TE): **2009 (criterio c);**

3)Impianto Agro Alimentare Adriatica S.r.l. di Civitavecchia (PE): **1999 (criterio a);**

4)impianto Società Agricola Teramana s.r.l di Gissi (CH): **2009 (criterio c);**

5)impianto Società Agricola San Vincenzo di Di Bernardo Milva e C. s.a.s. di Castel Castagna (TE): **2002 (criterio b)**

6)impianto Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse s.r.l. Capitignano (AQ): **1998 (criterio b)**

Come abbiamo visto per i primi due impianti (2 e 3) il Comitato V.I.A. ha provveduto ad esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale senza valutare (non vi è traccia nei verbali) la legittimità di una V.I.A. "in sanatoria" nè applicare sanzioni nè prevedere interventi di mitigazione rispetto alle attività svolte in assenza della V.I.A., nonostante dai nostri calcoli le due aziende non avessero attivato la procedura di V.I.A. da 7 e 17 anni rispettivamente.

Complessivamente, considerando i due pareri favorevoli già rilasciati e gli altri tre impianti attualmente in fase di osservazioni, la Regione Abruzzo potrebbe potenzialmente rilasciare ben cinque pareri di V.I.A. "in sanatoria", cioè ad impianto realizzato, dopo anni dall'entrata in vigore delle norme che la rendevano obbligatoria (*rectius*, in alcuni casi, oltre un decennio).

Si tratta, quindi, di un'operazione generalizzata che è in radice contraria alle norme comunitarie sulle procedure di V.I.A., così come interpretate sia dalla Corte di Giustizia sia dai giudici nazionali.

La Corte di Giustizia Europea ha generalmente escluso la possibilità di poter procedere alla cosiddetta VIA in sanatoria, soprattutto per gli impianti già realizzati. La nota sentenza Wells l'ha introdotta ma solo quando lo Stato deve rimediare ai casi di mancato rispetto della normativa comunitaria e comunque previa sospensione, se il Diritto interno lo consente, dell'autorizzazione rilasciata in maniera illegittima. In ogni la Corte ha precisato che deve trattarsi di situazioni eccezionali.

Scriva la Corte di Giustizia Europea nella sentenza "Wells" del 2014 (causa Causa C-201/02):

"70 La terza questione va quindi risolta nel senso che, in forza dell'art.10 CE, le autorità competenti hanno l'obbligo di adottare, nell'ambito delle loro attribuzioni, tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale di un progetto ai sensi dell'art.2, n.1, della direttiva 85/337. Le modalità processuali applicabili in tale contesto rientrano nell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). A tale proposito spetta al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di

sospendere un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre il detto progetto ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo di pretendere il risarcimento del danno subito."

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza 3 luglio 2008, causa C-215/06, **che ha bocciato una norma generale dell'Irlanda che permetteva di richiedere una "regolarizzazione" a posteriori**, ha successivamente precisato:

"57 Orbene, se il diritto comunitario non può ostare a che le norme nazionali vigenti consentano, in determinati casi, di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto a quest'ultimo, **tale possibilità dovrebbe essere subordinata alla condizione che essa non offra agli interessati l'occasione di aggirare le norme comunitarie o di disapplicarle, e che rimanga eccezionale.**

58 Invero, un regime di regolarizzazione come quello vigente in Irlanda può comportare l'effetto di indurre i committenti a tralasciare di verificare se i progetti previsti soddisfino i criteri fissati all'art.2, n.1, della direttiva 85/337 modificata e, pertanto, a non intraprendere le operazioni necessarie all'individuazione dell'impatto ambientale dei suddetti progetti e alla loro valutazione preventiva. Orbene, secondo il primo 'considerando' della direttiva 85/337, a livello di processo decisionale è necessario che l'autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull'ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, dato che l'obiettivo consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti.

59 Infine, l'Irlanda non può addurre utilmente la citata sentenza Wells. La suddetta sentenza rammenta infatti, ai punti 64 e 65, che, in forza del principio di leale collaborazione previsto dall'art.10 CE, gli Stati membri hanno l'obbligo di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario. **Le autorità competenti sono pertanto tenute ad adottare i provvedimenti necessari al fine di rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un'autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una tale valutazione, nel rispetto dei limiti dell'autonomia procedurale degli Stati membri.**

60 Non se ne può evincere che lo studio correttivo sull'impatto ambientale, effettuato al fine di rimediare alla mancata valutazione così come prevista e organizzata dalla direttiva 85/337 modificata, essendo il progetto già stato realizzato, sia equivalente allo studio sull'impatto ambientale antecedente al rilascio dell'autorizzazione, richiesto e disciplinato dalla suddetta direttiva.

61 Dalle considerazioni che precedono risulta che, conferendo al permesso di regolarizzazione, che può essere rilasciato anche in mancanza di qualsivoglia circostanza eccezionale dimostrata, gli stessi effetti dell'autorizzazione urbanistica antecedente alla realizzazione dei lavori e delle opere di assetto del territorio, mentre i progetti per i quali è richiesta una valutazione dell'impatto ambientale devono, in forza degli artt.2, n.1, nonché 4, nn.1 e 2, della direttiva 85/337 modificata, essere individuati e formare oggetto, prima del rilascio dell'autorizzazione e di conseguenza necessariamente prima di essere realizzati, di una domanda di autorizzazione e della suddetta valutazione, **l'Irlanda ha violato i precetti della direttiva summenzionata.**

62 Pertanto, i primi due motivi sono fondati."

Ancora più chiara sul punto la già richiamata sentenza 17/11/2016 causa C-348/15.

In pratica, non può esistere una norma che consenta in maniera generalizzata di ricorrere ad una VIA in sanatoria, addirittura a progetto già realizzato. Si noti, tra l'altro, il riferimento alla nota sentenza Wells che di solito viene portata ad esempio dai fautori della possibilità di una V.I.A. in sanatoria e la cui esatta portata viene chiarita in questa sentenza successiva.

Ovviamente diversa è la rilevanza tra un progetto già realizzato e di uno non ancora attuato, ma non sono questi i casi su cui la Regione Abruzzo ha deciso o è chiamata a decidere.

Come abbiamo visto la Corte di Giustizia rimanda al Giudice nazionale la valutazione dei casi e della possibilità concreta di avere norme che comprendano una "sanatoria" ex post e delle modalità con cui può essere espletata. Ovviamente, se è consentita.

In primo luogo con nel 2010 la Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza 120 che "la sottoponibilità a VIA degli impianti esistenti si pone ove non esista un'autorizzazione, o, in dipendenza dell'avvenuto accertamento di irregolarità dell'impianto, la conseguente revoca dell'autorizzazione ripristini una situazione pre-autorizzatoria per cui il conseguimento di un nuovo titolo è subordinato all'esperimento della procedura di VIA."

Quindi **la Corte ha chiarito che comunque è necessaria una revoca dell'autorizzazione.**

Successivamente, in una sentenza più recente, la 117/2015 la Corte è stata ancora più netta del negare la possibilità di introdurre una legislazione favorevole a forme di V.I.A. "in sanatoria".

La Corte ha, infatti, bocciato una norma della Regione Campania che permetteva ai concessionari di aree demaniali di continuare a gestire le strutture durante il completamento delle procedure di V.I.A. e V.INC.A., cioè prima che i pareri sulle due procedure fossero rilasciati.

Scrivono infatti la suprema Corte "**Una volta postulata la necessità di procedere a VIA e VINCA, come presuppone la norma impugnata, non vi è alcuno spazio per il legislatore regionale che gli permetta di apportare deroghe alla natura preventiva di tali istituti** (sentenze n. 28 del 2013 e n. 227 del 2011)."

Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito il carattere squisitamente preventivo delle procedure di valutazione ambientale (ad esempio, nella sentenza 728/2008). Posizione non solo confermata ma ulteriormente rafforzata con recenti pronunce che hanno ristretto ulteriormente la possibilità di prevedere in Italia la cosiddetta V.I.A. "in sanatoria" vincolandola alla sospensione dell'esercizio dell'impianto.

Con l'ordinanza 798/2014, ad esempio, ha intimato l'astensione "da qualsiasi attività comportante l'ulteriore prosieguo della realizzazione e/o dell'esercizio dell'impianto per cui è causa (fermo e impregiudicato, come è ovvio, l'iter procedimentale della VIA, nel frattempo chiesta dalla società odierna appellante, che non è però sufficiente a legittimare ad oggi l'operatività dell'impianto, in considerazione della nota e consolidata giurisprudenza – anche europea – che non ammette una VIA ex post)".

Sempre il Consiglio di Stato con la sentenza 1324/2013 ha confermato una sentenza del TAR "anche nella parte di cui ha ribadito il carattere preventivo della v.i.a. su ogni altro atto autorizzatorio ad apportare modifiche del territorio tutelato. Quanto precede trova conforto sia nella legislazione nazionale, che alla mancata previetà della valutazione di impatto ambientale riconduce l'annullabilità "per violazione di legge" dei "provvedimenti di autorizzazione o approvazione" che siano stati adottati in assenza del predetto atto valutativo, sia dalla normativa regionale (art. 9 della L.R. n. 1 del 2004), ove è stabilito che "i provvedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza previsti dalle relative normative devono essere definiti preliminarmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso a costruire e della denuncia di inizio di attività". Si tratta di disposizioni che, nel loro chiaro ed univoco dato testuale, esprimono la ratio che ogni successiva scelta che abiliti ad introdurre rilevanti modifiche in siti oggetto di salvaguardia per i loro valori naturalistici, storici e di paesaggio (che in genere sono espressione di separati ed autonomi poteri di controllo e di tutela, che a loro volta si collegano a diverse sfere di attribuzioni delle amministrazioni interessate) resti orientata dalla preventiva, congiunta e concorrente considerazione dell'incidenza, nel suo complesso, dell'intervento sul territorio, Le disposizioni in esame - nella misura in cui valorizzano il fattore tempo di previetà nel rilascio delle v.i.a. – operano, quindi, su un piano sostanziale e non assumono rilievo solo formale, quanto al succedersi nel tempo dei diversi procedimenti, cui possa collegarsi, alla luce del principio sancito dall'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, quale introdotto dalla legge n. 15 del 2005, l'irrelevanza, agli effetti dell'invalidità, dell'alterazione (nella specie inversione) della regola procedimentale."

Infine sul punto vogliamo ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha assunto una posizione analoga. Per un procedimento valutativo simile alla V.I.A., la V.INC.A., ha chiarito che nel diritto interno tale procedimento non può essere svolto a posteriori (sentenza 9308 della Corte di Cassazione Penale, sezione III, 9/03/2011).

CONCLUSIONI

Per le ragioni sopra esposte si richiede:

-alla Regione Abruzzo:

a) di rivalutare e riformulare i tre pareri già rilasciati alla luce delle osservazioni e delle criticità sopra rilevate (e per la cava provvedere ad una verifica sul campo sull'esatto ammontare del materiale estratto illegittimamente);

b) di disapplicare la Legge Regionale 1/2015 che ha modificato la Legge regionale 11/1999;

c) di revocare/non prorogare le autorizzazioni in essere senza che prima si sia chiarita la possibilità di ricorrere alla V.I.A. cosiddetta "in sanatoria" tenendo presente che quanto sopra descritto appare come una generalizzazione di tale percorso che si pone in stridente conflitto con la normativa comunitaria. Ovviamente, come chiarito dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, a nostro avviso dovranno essere sospese tutte le attività in essere presso gli impianti in quanto non può perpetuarsi un'attività che non è stata oggetto delle procedure valutative sugli impatti secondo i canoni stabiliti dalla legge.

-alla Commissione Europea:

1) di valutare se sia legittimo l'operato della Regione Abruzzo sulla cosiddetta V.I.A. "in sanatoria", con particolare riferimento ai progetti citati nonché ad altri progetti che abbiano già usufruito di tale prassi (risulta infatti all'associazione scrivente che vi sono stati numerosi altri casi). In particolare, se tale approccio non costituisca una situazione di "sanatoria" generalizzata contraria ai principi comunitari e se le modalità con cui sono stati già conclusi i tre procedimenti siano compatibili con un corretto svolgimento della V.I.A. e, cioè, che *"non abbia offerto agli interessati l'occasione di aggirare le norme comunitarie o di disapplicarle, e che rimanga eccezionale"* secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea..

2) di valutare la congruità con la normativa comunitaria, in particolare delle norme sulla V.I.A. e su quelle che hanno introdotto il principio "chi inquina paga", dell'Art.46 comma 7 della Legge regionale 11/1999 della Regione Abruzzo.

-al **Ministero dell'Ambiente**, in caso di inadempienza della Regione Abruzzo, di agire secondo i poteri previsti dall'Art.8 comma 3 della legge 349/1986;

-all'**Assessorato all'Agricoltura** di verificare l'ampiezza del fenomeno presso gli allevamenti presenti in Abruzzo anche attraverso l'incrocio dei dati aziendali delle banche dati INEA con quelli del Comitato V.I.A.;

-ai **Carabinieri**, di valutare l'opportunità di esercitare una campagna di verifiche sul campo delle autorizzazioni in possesso dei grandi allevamenti in Abruzzo.

L'associazione scrivente si riserva ogni altro intervento utile sulla vicenda.

In attesa di un Vs riscontro e rimanendo a Vs completa disposizione per ogni eventuale delucidazione ed approfondimento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti

Augusto De Sanctis - Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS



Inviando una nota su alcune procedure di V.I.A.-A.I.A. in Abruzzo (V.I.A. cosiddetta "in sanatoria"), anche per una verifica della compatibilità delle stesse rispetto alle norme comunitarie in materia.

Per il Comitato V.I.A. si prega anche di ritenerle come osservazioni per ciascuno dei tre progetti per i quali è attualmente in corso la fase pubblica:

-impianto Società Agricola Teramana s.r.l di Gissi (CH);

-impianto Società Agricola San Vincenzo di Di Bernarndo Milva e C. s.a.s. di Castel Castagna (TE);

-impianto Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse s.r.l. Capitignano (AQ).

Cordiali saluti

AUGUSTO DE SANCTIS

Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus

